

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 254

del 10-2-2021

O G G E T T O

Contratto tra l'Azienda ULSS 8 Berica e la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. per l'esecuzione di indagini diagnostiche diverse.
Rinnovo dal 1/01/2021 al 31/12/2023.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 308

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 1300 dell'11/10/2017, e successivo *addendum* di cui alla deliberazione n. 1246 del 19/09/2018, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura un contratto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Casa di Cura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica.

La Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di diagnosi e cura dei pazienti ivi ricoverati, con nota prot. 121535 del 14/12/2020, ha riscontrato positivamente la proposta di rinnovo del contratto di cui sopra scaduto il 31/12/2019.

L'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei Direttori delle Unità Operative Complesse di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica interessate e coinvolte dal rapporto di collaborazione e che svolgeranno le prestazioni con le modalità previste nel presente contratto e compatibilmente con gli impegni istituzionali.

Tanto premesso, si propone di approvare il rinnovo del contratto per l'esecuzione di prestazioni diverse nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica dall' 01/01/2021 al 31/12/2023, alle condizioni e modalità descritte nel contratto allegato, parte integrante del presente atto".

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo del contratto per l'esecuzione di prestazioni diverse nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica dall' 01/01/2021 al 31/12/2023 con la Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. di Vicenza, alle condizioni precisate nel contratto allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale,
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nei Bilanci Sanitari anni 2021-2022 - 2023 al conto di ricavo 5107100 - *Prestazioni verso Case di Cura Private*;
3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli adempimenti necessari a garantire l'applicazione e l'esecuzione del contratto di cui al punto 1;

4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 11-2-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 11-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI IN BRANCHE DIVERSE

TRA

l'**Azienda U.L.SS. n. 8 "BERICA"**, di seguito denominata anche "U.L.SS.", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, viale Rodolfi, 37 - partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Commissario dott. Giovanni Pavesi, (nato a Verona il 10/07/1961 Cod. Fisc. PVS GNN 61L10 L781D),

E

La **Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.**, di seguito denominata anche "Casa di Cura", con sede e domicilio fiscale in Arcugnano, via Costacolonna n. 6 – C.F. e partita IVA n. 03272190244, legalmente rappresentata dal Procuratore Speciale, dr. Cristiano Nordera (nato a Vicenza il 04/03/1951 Cod. Fisc. NRD CST 51C04 L840K)

PREMESSO CHE

- con deliberazione n. 1300 dell'11/10/2017 e successivo *addendum* di cui alla deliberazione 1246 del 19/09/2018, l'U.L.SS. concludeva con la Casa di Cura un contratto avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'U.L.SS. e a favore di pazienti della Casa di Cura, tra l'altro, di indagini diagnostiche diverse nelle seguenti branche: Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica.

- la Casa di Cura, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ottemperare a specifiche necessità inerenti le attività di diagnosi e cura dei pazienti ivi ricoverati, con nota del 14/12/2020, ha

chiesto il rinnovo triennale del rapporto di collaborazione con l'U.L.SS.

scaduto il 31/12/2019 a favore dei propri utenti;

- l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei Direttori delle Unità Operative

Complesse di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Medicina

Necroscopica e Anatomia ed Istologia Patologica interessate e coinvolte dal

rapporto di collaborazione e che svolgeranno le prestazioni con le modalità

previste nel presente contratto e compatibilmente con gli impegni

istituzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'U.L.SS. si impegna a garantire, per i pazienti ricoverati presso la Casa di Cura,

l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- prestazioni di Anatomia Patologica e esami isto-patologici al congelatore

(criostati) previo accordo con l'Unità Operativa Complessa interessata;

- esami di diagnostica di laboratorio da effettuarsi dalle ore 14.00 alle ore

8.00 del giorno successivo e comunque entro 24 ore dalla richiesta;

- esami di diagnostica per immagini non invasiva secondo tempi e liste

d'attesa delle Unità Operative Complesse A.U.L.SS. n.8 interessate;

- prestazioni di medicina necroscopica;

La tipologia delle prestazioni di diagnostica di laboratorio è quella prevista dalla

Guida alla Richiesta di Esami di Laboratorio dell'U.L.SS. (disponibile sul sito

internet istituzionale www.aulss8.veneto.it). Le rimanenti tipologie di esami e

prestazioni oggetto del presente contratto sono quelle previste per le prestazioni

specialistiche ambulatoriali dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal

Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP).

Art. 2 – Materiali

Il materiale necessario per la raccolta ed il trasporto dei campioni (provette, aghi e contenitori vari) sono a carico della Casa di Cura.

Rapporti economici

La Casa di Cura si impegna a corrispondere all'U.L.SS. le tariffe previste, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale e/o dal Catalogo Veneto del Prescrivibile (CVP), aumentate per le branche di Laboratorio, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica come segue:

- per gli esami di diagnostica di laboratorio, del 30%;
- per gli esami di diagnostica per immagini non invasiva, del 20%.

Per il singolo esame isto-patologico al congelatore (criostato) la tariffa è di € 500,00.

Per le prestazioni di medicina necroscopica, trovano applicazione le Tariffe di cui alla deliberazione U.L.SS. n. 908 del 12/06/2019.

Art. 3 - Modalità di pagamento

L'U.L.SS., sulla scorta delle prestazioni erogate, emetterà regolare fattura nei confronti della Casa di Cura che provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Art. 4 - Adempimenti privacy e nomina Responsabile di trattamento

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 e al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Titolare del trattamento dei dati relativi ai pazienti è la Casa di Cura.

La Casa di Cura nomina l'U.L.SS. "Responsabile del trattamento dei dati".

L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna a trattare le categorie particolari

	di dati personali raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	L'U.L.SS., nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel	
	continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, la Casa di Cura, gli obblighi di	
	informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole	
	fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli	
	articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati	
	l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 5 - Responsabilità	
	La Casa di Cura, titolare dell'erogazione delle prestazioni e delle attività oggetto del	
	presente contratto, è responsabile civilmente verso terzi per sinistro o serie di sinistri	
	derivanti dall'attività oggetto del presente contratto ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	cc.	
	L'U.L.SS. resterà estranea a qualsivoglia controversia tra la Casa di Cura ed i	
	pazienti.	
	Resta in ogni caso esclusa, ai sensi dell'art. 1294 c.c., ogni solidarietà passiva tra	
	U.L.SS. e la Casa di Cura in relazione alle obbligazioni verso terzi. L'U.L.SS.,	

nell'ambito e nei limiti previsti dal modello regionale di gestione dei sinistri di cui alla DGRV 573/2011 "Approvazione di linee guida per la gestione diretta, da parte delle Aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto, dei sinistri di responsabilità civile verso terzi" e ss.mm.ii, risponde esclusivamente dei danni provocati nell'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, fatta salva l'azione di rivalsa nel caso in cui sia accertata una responsabilità per colpa grave in capo all'operatore.

La Casa di Cura garantisce all'U.L.SS. idonea copertura per sinistro o serie di sinistri provocati dai propri dipendenti e collaboratori ai pazienti ricoverati presso Casa di Cura e temporaneamente presenti presso le strutture dell'U.L.SS. per le prestazioni di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 6 – Durata

Il presente contratto ha validità dal **01/01/2021 al 31/12/2023** per l'esecuzione delle prestazioni sopra individuate nelle branche di Laboratorio Analisi, Radiologia, Neuroradiologia, Anatomia ed Istologia Patologica e Medicina Necroscopica.

Il presente accordo potrà formare oggetto di modifica in conseguenza a modifiche di natura normativa che interverranno a livello regionale o nazionale. Potrà essere rinnovato previo consenso scritto tra le Parti. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 7 - Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione del presente contratto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

Art. 8 – Controversie e Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Casa di Cura , ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è parzialmente esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

Vicenza,

per la Casa di Cura Villa Margherita

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL COMMISSARIO

(Cristiano Nordera)

(Giovanni Pavesi)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 5 "Responsabilità".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____

per la Casa di Cura Villa Margherita

per l'Azienda U.L.SS. n. 8

IL PROCURATORE SPECIALE

IL COMMISSARIO

(Cristiano Nordera)

(Giovanni Pavesi)